



COMUNE DI SAN DONACI  
Provincia di Brindisi  
**COMANDO POLIZIA LOCALE**

Tel./fax n. 0831/635014 – tel. n. 0831/631226 – 228

[vincenzo.elia@comune.sandonaci.br.it](mailto:vincenzo.elia@comune.sandonaci.br.it)

[info@pec.sandonaci.net](mailto:info@pec.sandonaci.net)

---

***ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 28/2017***

---

OGGETTO: Istituzione divieto di accesso via XXIV Maggio periodo estivo.

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la nota prot. n. 5004 del 23/05/2017 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di San Donaci, con la quale ha espresso parere all'istanza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in via XXIV Maggio per attività di somministrazione di alimenti e bevande afferente la ditta "La Putea" sita in via Campi;

**CONSIDERATO** che tale parere è vincolato anche all'adozione di modifiche alla circolazione urbana, giusto art. 20 del D.Lgs v. 285/1992, di cui si demanda al Comando P.L. la competenza in merito;

**ATTESO CHE** la via XXIV Maggio, tratto compreso tra via Campi e via Calatafimi, già istituita con senso unico di marcia, ha una viabilità secondaria e limitata per flusso viario, derogabile ad altra via quale via F.lli Bandiera e pertanto è possibile inibire la circolazione viaria nel periodo estivo e precisamente dal 01/06/2017 al 31/08/2017, limitatamente al *range orario* 21:00 – 24:00 (00:00);

**RITENUTO** che, comunque, devono fatti salvi i pareri di competenza urbanistica nel rispetto del Regolamento Comunale per la collocazione di chioschi, de hors, tende e del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

**VISTA** la nota prot. n. 5294 del 31/05/2017 con la quale i residenti di via XXIV Maggio, tratto compreso tra via Campi e via Calatafimi, dichiarano la disponibilità comune alla chiusura di detta via dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (00:00);

**RITENUTO** che la suddetta richiesta può essere accolta in considerazioni delle caratteristiche della carreggiata, della limitazione stagionale e oraria nonché della limitata viabilità con diversi percorsi alternativi per i veicoli;

**CONSIDERATO** che occorre pertanto istituire il divieto di accesso in via XXIV Maggio con apposizione di segnaletica stradale e/o di transenna indicante <<DIVIETO DI ACCESSO>> sull'area di intersezione con via Campi e aggiunta di pannello indicante <<DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00 ECCETTO RESIDENTI MEZZI DI SOCCORSO POLIZIA>> e di divieto di sosta sul lato destro;

**VISTO** il D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 ed il Relativo di Esecuzione del 16/12/92 n° 495;

**VISTO** il D.lvo n° 267 del 18/08/2000;

**ORDINA**

1. Il divieto di accesso in via XXIV Maggio, limitatamente nel tratto compreso tra via Campi e via Calatafimi, nel periodo estivo e comunque non oltre il 1° settembre 2017, limitatamente al range orario 21:00 – 24:00 e con accesso ai soli veicoli dei residenti;
2. Il divieto di sosta nel medesimo tratto lato destro;
3. L'apposizione di segnaletica stradale e/o di transenna indicante il <<DIVIETO DI ACCESSO>> (fig. II 60/a art. 117 del Regolamento di Esecuzione n. 495/92) ubicata sull'area di intersezione tra via XXIV Maggio e via Campi con pannello aggiuntivo <<DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00 ECCETTO RESIDENTI MEZZI DI SOCCORSO POLIZIA>>;
4. L'apposizione di segnale stradale di divieto di sosta lato destro.

Il Comando di Polizia Municipale ha facoltà di deroga alla presente ordinanza, in caso di necessità e per garantire la sicurezza dei pedoni e automobilisti.

La presente ordinanza si intende automaticamente revocata in caso di riscontrato disagio alla viabilità urbana o per questioni di ordine pubblico.

L'ufficio tecnico comunale è competente per la realizzazione dell'impianto di segnaletica, che dovrà essere conforme al Codice della Strada mantenendola sempre in perfette condizioni di funzionalità al fine di non arrecare danni a terzi o cose che dipendano da difetto o inefficienza della segnaletica. Il personale incaricato della suddetta realizzazione dell'impianto di segnaletica dovrà garantire l'installazione a regola d'arte della segnaletica verticale e rimuovere eventuali segnali stradali in contrasto con la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare il presente provvedimento che sarà inserito nella raccolta delle disposizioni in materia di circolazione stradale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza verrà inviata alla Stazione Carabinieri di San Donaci, al Sig. Sindaco, all'Ufficio Tecnico Comunale.

Dal Comando Polizia Municipale, addì 31/05/2017

IL COMANDANTE  
Ten. Vincenzo ELIA

*(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)*